

STATUTO

1. Costituzione e sede

È costituita un'associazione denominata "ALCI - Associazione Lavaggi Cisterne Industriali"; ha sede legale in Milano, Viale Evaristo Stefani, 8 20125.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

2. Carattere dell'associazione

L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni, nazionali ed estere, aventi scopi analoghi.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3. Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'associazione

L'associazione si propone la valorizzazione dell'operato e la tutela degli interessi degli operatori che effettuano il lavaggio e la pulizia di contenitori intendendo per essi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: autobotti, tank containers, cisterne industriali.

A tal fine l'associazione potrà:

- collaborare con autorità nazionali e sovranazionali, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi inerenti il lavaggio e la pulizia delle cisterne industriali e dei contenitori in genere e sulla loro regolamentazione;
- promuovere e costituire una categoria specifica di "operatori attivi nel lavaggio e pulizia di cisterne industriali" e richiederne il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti;
- promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti in Italia e all'estero;
- compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni inerenti problematiche connesse all'esercizio dell'attività di lavaggio e pulizia dei contenitori ad uso industriale;
- promuovere il riconoscimento dell'attività svolta dagli associati nella salvaguardia dell'ambiente presso le autorità competenti.
- creare, mantenere e sviluppare ulteriormente la sicurezza nel settore del lavaggio di cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici e alimentari.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non

può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed inerente al raggiungimento degli scopi fissati.

5. Soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, società ed enti:

- che esercitano l'attività di lavaggio e pulizia di cisterne industriali o altri contenitori;
- che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di detta attività.

Esiste una sola categoria di soci ed è quella dei soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di questi di usufruire di servizi ed iniziative posti in essere dall'associazione e comporta il rispetto dei regolamenti interni di ALCI.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di adesione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché dei regolamenti interni di ALCI.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

7. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata entro tre mesi dallo scadere del periodo di tempo per il quale è associato;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa di oltre novanta giorni dal termine fissato per il pagamento della quota stessa;
- d) un socio può essere espulso su proposta del consiglio direttivo con decisione dell'assemblea straordinaria dell'associazione in caso di gravi carenze come membro dell'associazione, ad esempio per violazione del presente statuto. L'espulsione può essere pronunciata solo dall'assemblea straordinaria dell'associazione con maggioranza qualificata.

8. Impegno dei soci

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione in caso di interruzione del rapporto associativo.

9. Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario generale ove nominato qualora l'Assemblea palesasse la necessità di tale figura;
- il tesoriere;
- i revisori contabili ove nominati qualora l'Assemblea palesasse la necessità di tale figura.

10. Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione.

- Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
- Sede dell'assemblea
L'Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono svolgersi anche per videoconferenza utilizzando la modalità on-line a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Qualora l'assemblea avvenga in presenza, sono comunque ammesse partecipazioni miste (presenza + on-line).
- Convocazione
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno trenta giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,

elettronica, fax, telegramma, posta, raccomandata o PEC. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

L'assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla data chiusura esercizio per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda.

Prima della seduta il consiglio direttivo nomina un segretario e, se necessario, fino a due scrutatori.

- Verbale dell'assemblea

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori; una copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive dell'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) eleggere il vicepresidente dell'associazione;
- d) nominare i membri del consiglio direttivo;
- e) nominare il collegio dei revisori contabili;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
- h) approvare eventuali regolamenti dell'associazione.

L'assemblea in sede straordinaria può deliberare:

- 1) sullo scioglimento dell'associazione;
- 2) sulle modifiche dello statuto;
- 3) sul trasferimento della sede legale dell'associazione;
- 4) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza di questi e del presidente, dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo.

Le società e gli enti associati sono rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di un socio non essendo ammessa più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei presenti.

Si precisa che per la nomina di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più di metà degli associati.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del presidente, per deliberazioni che riguardino la persona (associati) o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. È fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali.

Le votazioni possono essere svolte in modalità on-line utilizzando una piattaforma software certificata per il voto.

In caso di assemblee miste: anche gli associati che si trovano presso la sede dell'assemblea, ma che hanno diritto di voto, possono votare utilizzando la modalità del voto elettronico on-line.

Il consiglio direttivo, qualora ritenga opportuno demandare alla decisione degli associati la soluzione di determinati problemi senza convocare l'assemblea, può utilizzare lo strumento del referendum per corrispondenza, stabilendo di volta in volta le relative modalità d'attuazione. Le decisioni avranno efficacia qualora voti almeno la maggioranza assoluta dei soci.

11. Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre e non più di sei membri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme vigenti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, dell'indennità di trasferta e delle spese di viaggio documentate.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno

all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Il succedente deve essere ratificato dall'assemblea.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente. Nel caso di dimissioni o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni del Presidente saranno svolte dal consigliere più anziano, fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

12. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

In particolare:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli demandato tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea;
- b) provvede alla nomina del segretario generale dell'associazione qualora se ne palesasse la necessità;
- c) può affidare ai suoi membri, al segretario generale dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea decide di effettuare nell'interesse comune delle associate;
- d) può convocare l'assemblea dell'associazione;
- e) conferma la quota vigente o propone eventuali variazioni dell'importo delle quote annue di associazione, da ratificare in assemblea;
- f) nomina un tesoriere che potrà essere anche un soggetto esterno all'associazione con comprovate capacità professionali a supporto dell'Amministrazione. Il tesoriere esterno eventualmente nominato potrà partecipare alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo se richiesto, senza diritto di voto, soltanto con compiti di supporto al direttivo e all'assemblea;
- g) predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono essere redatti con

chiarezza e devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

La copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che ne riporti all'ordine del giorno l'approvazione.

13. Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Le adunanze del consiglio direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede.

Le votazioni possono avvenire anche in modalità on-line utilizzando una piattaforma software certificata per il voto.

14. Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Ad egli spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci tra i componenti il consiglio direttivo; dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea che provvede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato il presidente può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questo viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vicepresidente o dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo.

15. Il vicepresidente

Il vicepresidente è nominato dall'assemblea dei soci tra i componenti il consiglio direttivo; dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea che provvede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato il vicepresidente può essere riconfermato.

Il vicepresidente coadiuva con il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o impedimento.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al vicepresidente è conferita la rappresentanza verso terzi.

16. Il segretario generale

Il segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo dei soci per un triennio.

Egli cura il disbrigo degli affari ordinari; cura le pubbliche relazioni e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al segretario generale è conferita la rappresentanza verso terzi.

Al direttivo è concessa la facoltà di nominare il segretario generale in seno al direttivo stesso, qualora l'assemblea palesasse la necessità di tale figura.

17. Il tesoriere

Il tesoriere dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, per un triennio.

Egli cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del presidente. Il tesoriere potrà essere un soggetto esterno all'associazione oppure interno e potrà essere affiancato da un soggetto esterno esperto in materia contabile - fiscale di comprovata professionalità.

18. I revisori contabili

L'assemblea ordinaria dei soci può nominare tre revisori contabili effettivi e due supplenti.

I revisori contabili possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del comitato direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci.

I revisori contabili sono nominati per un triennio.

19. Il patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti e donazioni.

Per i nuovi soci la quota annuale sarà determinata rapportandola all'anno.

Il socio dimissionario che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto o patrimonio sociale.

20. Norme finali e generali

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

21. Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

22. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

23. Tutela dei dati personali

L'associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.